

- 2) se l'allegato, aggiunto alla direttiva «coordinamento» n. 75/363/CEE dall'art. 13 della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l'insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette Direttive;
- 3) se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1^o gennaio 1983, sia insorto o meno l'obbligo di adeguata remunerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni.

-
- (¹) Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).
- (²) Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1).
- (³) Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 dicembre 2016 — Anstar Oy/Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

(Causa C-630/16)

(2017/C 063/24)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Anstar Oy

Altra parte interessata: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'appalto M/120 e la norma armonizzata EN 1090 1 (:2009+A1:2011), redatta in esecuzione di detto appalto, debbano essere interpretati nel senso che i prodotti elencati alle voci da 1) a 4) nella decisione della Tukes per il fissaggio in calcestruzzo prima del suo indurimento (sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura alla cornice degli edifici, determinati tirafondi, piastre di ancoraggio ed elementi di montaggio standard in acciaio, sistemi di controventature, scarpe per pilastri e pareti, nonché ancoraggi di balconi) non rientrino nella loro sfera di applicazione.
- 2) Se il regolamento (UE) n. 305/2011 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, gli appalti della Commissione indicati nella specie ovvero il diritto dell'Unione ostino altrimenti all'interpretazione della Tukes, secondo la quale detti prodotti non ricadrebbero nella sfera di applicazione dell'appalto M/120 e della norma EN 1090 1.

(¹) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).